

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2159

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARTELLI, CAMPUS, CASTELLANI  
CARLA, BEVILACQUA, MULAS, LAURIA, BALDASSARE, TOMASSI,  
MARRI, DE ANNA, TIRELLI e BRUNI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997**

---

Disposizioni urgenti in materia di personale medico  
universitario

---

ONOREVOLI SENATORI. - la ristrutturazione della dirigenza medica ospedaliera, operata dal decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni: l'introduzione di elementi privatistici nel rapporto di lavoro del pubblico impiego, operata con il decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, impongono il superamento dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che prevede l'equiparazione dei docenti medici alle corrispondenti figure ospedaliere. Le diverse possibilità interpretative del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della dirigenza medica e veterinaria, succeduto ai precedenti decreto del Presidente della Repubblica contrattuali ai sensi del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, che potrebbero ingenerare una lunga serie di ricorsi giudiziari, impongono d'altra parte la formulazione di una precisa ed inequivocabile norma di legge.

L'importanza del problema è oltretutto dimostrata dalla istituzione, tempo addietro, di una commissione interministeriale MURST-Sanità che, allo stato attuale, non risulta abbia formalizzato alcun tipo di soluzione.

Per ciò che attiene i docenti medici sono state proposte all'articolo 2 le tre opzioni, in quanto essi hanno diritto a percepire una indennità per l'attività assistenziale, che si aggiunge a quella di ricerca e didattica. Infatti, qualora strutturati, sono costretti ad un orario di servizio di ben 21 ore settimanali in più rispetto ai docenti delle altre facoltà. Per tale motivo essi avrebbero diritto ad un compenso orario separato, per le prestazioni da loro svolte oltre gli emolumenti universitari. Nell'impossibilità attuale di reperire fondi da destinare a questa legittima retribuzione accessoria, sono state previste le tre opzioni che in parte potrebbero sanare questa palese sperequazione con i docenti delle altre facoltà.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al personale medico dipendente dalle Università convenzionate con le aziende sanitarie ai fini dell'espletamento di attività assistenziale ed al personale medico dei Policlinici universitari si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area di contrattazione per la dirigenza medica veterinaria.

2. Ai professori di I e II fascia con laurea in medicina e chirurgia delle facoltà di medicina spetta la dirigenza medica di II livello, solo se espletamento attività assistenziale. I professori che di I fascia hanno la prelazione sugli incarichi dirigenziali da affidare nell'ambito della dirigenza di II livello.

3. Ai ricercatori con laurea in medicina e chirurgia ed al personale di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni delle Facoltà di Medicina spetta la dirigenza medica di I livello, solo se espletano attività assistenziale.

## Art. 2.

1. I docenti medici della facoltà di medicina possono accedere a due diverse opzioni di rapporto di lavoro all'interno dell'ateneo, di durata triennale, con possibilità di passaggio all'altra opzione alla scadenza di quella prescelta:

a) possibilità di non conferimento della dirigenza medica e richiesta da parte del docente medico di accedere al tempo definito, ovvero al tempo pieno, come regolamento dalla normativa universitaria;

b) possibilità di conferimento della dirigenza medica con le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'arti-

colo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.

1. Al personale di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *a*), spetta solamente il trattamento economico inerente alla sua qualifica universitaria.

2. Al personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) che assolve oltre al debito orario prevista per la sua attività istituzionale universitaria anche, al debito orario previsto per i dirigenti medici ospedalieri certificato con mezzi strumentali, spetta la corresponsione degli emolumenti universitari e degli emolumenti goduti dalle corrispondenti figure mediche ospedaliere. Gli emolumenti inerenti l'attività assistenziale saranno proporzionalmente decurtati in base alla differenza tra il debito orario previsto e quello effettivamente assolto.

3. Il suddetto personale è però tenuto ad effettuare un numero di 28 ore settimanali di servizio assistenziale.

Art. 4.

Per il personale strutturato con le qualifiche dirigenziali mediche, gli istituti economici previsti dalla presente legge hanno la medesima decorrenza di quelli previsti per le corrispondenti figure dirigenziali mediche ospedaliere.